

# **REGIMI DI AIUTO E MISURE DI SOSTEGNO CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI**

## **Manuale per la presentazione e l'istruttoria delle domande di aiuto e di pagamento**

### **CAMPAGNA 2017**

#### ***Procedure per la gestione del regime di pagamento di base e pagamenti connessi***

## INDICE

1	REGIME DI PAGAMENTO DI BASE.....	3
1.1	Diritti all'aiuto (scheda "titoli").....	3
1.2	Piano di coltivazione (scheda "Premio base superfici").....	4
2	PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI.....	15
2.1	Richiesta pagamento per Giovane Agricoltore.....	16
3	PAGAMENTO A FAVORE DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE ( <i>GREENING</i> ).....	17
3.1	Diversificazione delle colture.....	17
3.1.1	Deroghe all'obbligo di diversificazione.....	17
3.1.2	Definizioni legate all'obbligo di diversificazione.....	18
3.2	Prato permanente.....	19
3.3	Aree d'interesse ecologico (Ecological Focus Area - EFA).....	20
3.3.1	Localizzazione, dimensione e fattori di ponderazione/conversione.....	22
3.3.2	Deroghe all'obbligo di costituzione delle EFA.....	23
4	ACCOPPIATO SUPERFICI.....	24
5	ACCOPPIATO ZOOTECNIA.....	24
6	DATI AGGIUNTIVI.....	24
7	DICHIARAZIONI.....	24
8	RISERVA NAZIONALE.....	24
8.1	Richiesta di accesso alla Riserva.....	25
9	AIUTO DE MINIMIS GRANO DURO.....	25

## 1 REGIME DI PAGAMENTO DI BASE

Il sostegno nell'ambito del regime di pagamento di base è concesso agli agricoltori tramite dichiarazione e previa attivazione di un diritto all'aiuto per **ettaro ammissibile**, delle superfici corrispondenti agli ettari ammissibili abbinati a ciascun diritto d'aiuto (titolo d'aiuto).

I titoli possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno per ricevere il pagamento esclusivamente dall'agricoltore che li detiene.

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola o un'attività agricola minima, nel rispetto delle regole di condizionalità.

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto è fissata in cinquemila (5.000) metri quadrati.

La dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di domanda di aiuto è fissata in 0,02 ettari.

Per "ettaro ammissibile" si intende:

1. qualsiasi superficie dell'azienda utilizzata per un'attività agricola, o qualora la superficie sia utilizzata per attività non agricole, sia utilizzata prevalentemente per attività agricole.

Fermo restando l'utilizzo prevalente di per un'attività agricola, è consentito, previa comunicazione all'AVEPA, svolgere un'attività non agricola purché quest'ultima rispetti le seguenti condizioni:

- non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
- non utilizzi strutture permanenti che interferiscano con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;
- consenta il mantenimento di buone condizioni agronomiche e ambientali.

### Oppure

2. qualsiasi superficie che ha dato diritto di ricevere pagamenti nel 2008 nell'ambito del regime di pagamento unico e che:

- non risponde più alla definizione di "ettaro ammissibile" in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2009/147/CE;
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; oppure
- per la durata del pertinente impegno del singolo agricoltore è ritirata dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

### 1.1 Diritti all'aiuto (scheda "titoli")

La domanda unica contiene l'identificazione dei diritti all'aiuto:

Tipo titolo	Codice titolo	Valore	Superficie
-------------	---------------	--------	------------

Per accedere al pagamento è necessario compilare la scheda "titoli" nel modulo Domanda Unica, definendo quali si intende impegnare.

Dopo ogni aggiornamento procedere con il salvataggio della scheda.

## 1.2 Piano di coltivazione (scheda “Premio base superfici”)

Le informazioni all'interno del modulo domanda vengono desunte dal piano di coltivazione compilato nel fascicolo aziendale.

In particolare, in relazione alle tipologie di intervento, dovranno essere aggiornate/compilate obbligatoriamente le seguenti SCHEDE, che saranno richiamate anche nella stampa della domanda:

**UTE (Unità tecnico economica):** *“insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, avente una propria autonomia produttiva”* (ove previsto).

**ANAGRAFICA:** dati anagrafici dell'azienda (codice fiscale, partita iva, cognome, nome e denominazione dell'azienda, natura giuridica, luogo e data nascita) (obbligatorio).

**PERSONE:** dati relativi alle persone facenti parte dell'azienda (ove previsto).

NOTA BENE: nel caso di richiesta del premio GIOVANE AGRICOLTORE, dovranno essere indicati in questa scheda il RUOLO e il dettaglio “GIOVANE”.

**INFO GIURIDICHE:** da compilarsi nel caso di società, per riportare le necessarie informazioni di dettaglio (ove previsto).

**INFO. CCIAA:** riportare le necessarie informazioni di dettaglio (ove previsto)

NOTA BENE: nel caso di richiesta del premio GIOVANE AGRICOLTORE, dovranno essere indicati in questa scheda l'attività principale/secondaria e l'anno di insediamento.

**MOD. PAGAMENTO:** riportare informazioni tipo pagamento, nome banca e nome filiale, nonché il numero di conto corrente (obbligatorio).

**CONSISTENZA:** riportare informazioni conduzione superfici (riferimento catastale: comune, foglio, sezione, numero particella, titolarità, percentuale conduzione, superficie conduzione, data conduzione) (obbligatorio).

**PIANI CULTURALI:** l'aggiornamento del piano di coltivazione aziendale costituisce la condizione di ammissibilità per le misure di aiuto basate sulle superfici e costituisce la base per l'effettuazione dei controlli connessi al pagamento dell'aiuto (obbligatorio).

Prima della presentazione della domanda di aiuto e/o pagamento, è richiesto la compilazione del piano culturale relativo a ciascun anno di richiesta degli aiuti per ciascuna azienda, in forza del fatto che per norma, il fascicolo aziendale elettronico che lo contiene, è un documento univocamente identificato, deve contenere la pianificazione dell'uso dell'intera azienda ed è dichiarato e sottoscritto dall'agricoltore.

Un appezzamento può essere inserito in una domanda di aiuto o di pagamento solo se al momento della presentazione della domanda stessa nel piano di coltivazione dell'agricoltore interessato:

- è presente ed identificato,
- ne è stato specificato l'uso.

Nel piano colturale devono essere indicate le informazioni sottoindicate, con l'obbligo della loro presenza solo per i punti da 1 a 3, mentre per i punti successivi, la loro compilazione dipende dalla tipologia di aiuto al quale aderisce il beneficiario:

1. **Identificativo catastale** di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento. Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), dovrà essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.

2. **Uso del suolo** specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'AGEA Coordinamento e coerente con le rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo (progetto *refresh*) e coerente con lo schedario vitivinicolo per la vite da vino; fanno eccezione le superfici investite a colture permanenti frutticole situate in zone di montagna o svantaggiate per le quali è sufficiente l'indicazione della specie.

La dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria, ma l'obbligo di specificare tutte le caratteristiche previste, dipende dalle informazioni necessarie per verificare gli adempimenti dell'agricoltore beneficiario. Per gli agricoltori per i quali non è necessaria la specificazione della tipologia di coltura (esempio: assenza dell'obbligo di diversificazione), è possibile utilizzare le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo - *refresh* e le informazioni contenute nello schedario vitivinicolo per la vite da vino.

3. **Superficie impiegata** nell'utilizzazione prescelta: deve in ogni caso essere compatibile con le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'occupazione del suolo - *refresh* e della costituzione dello strato informativo relativo alle EFA (*EFA layer*).

Per quanto riguarda le aree d'interesse ecologico, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.

Informazioni da inserire nel Piano Coltivazione in relazione alla tipologia di aiuto richiesta:

4. **Data di inizio della destinazione.**

5. **Data di fine della destinazione.**

6. **Data di fine della conduzione.**

Per data inizio e data fine destinazione s'intende la data riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento, considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie. Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

Questi dati devono essere indicati in relazione alla specifica tipologia di aiuto richiesto.

7. **Coltura ritenuta principale** nel periodo 1° aprile - 9 giugno al fine della diversificazione delle colture

8. **Epoca di semina** (autunno - vernina, primaverile - estiva) deve essere compatibile con le date d'inizio e fine della destinazione dichiarate dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno - vernina" è seminata in un anno solare e raccolta nell'anno solare successivo e che una coltura "primaverile- estiva" è raccolta nello stesso anno solare della semina.

9. **Tipo di semina** (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti).

10. **Coltivazioni permanenti:**

a) fase di allevamento (produttivo, non produttivo);

- b) numero di piante (se del caso), sesto d'impianto, inteso come "distanza tra le file" e "distanza sulla fila", espresso in cm;
- c) forma di allevamento prevalente;
- d) anno di impianto;

**NOTA BENE:** per le erbe e le piante erbacee da foraggio non annuali deve essere indicato l'anno d'impianto della coltura ai fini delle verifiche richieste per la protezione del prato permanente ai sensi dell'obbligo previsto del mantenimento dei prati permanenti (art. 45 reg. (CE) 1307/2013).

Per le colture pluriennali, l'anno d'impianto è necessario allo scopo di evidenziare se si tratta di seminativi o di coltivazioni permanenti.

- e) ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida).

11. Eventuale **gestione dell'irrigazione** (irrigazione di soccorso, irrigazione).

12. Eventuale **destinazione biologica** (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata.

13. **Presenza di strutture aziendali a protezione delle colture** (reti antigrandine, reti antiacqua, serre e tunnel fissi, ombrai, impianti antibrina).

14. **Tipo, le dimensioni e l'ubicazione delle aree di interesse ecologico:**

*Tipo:* aree d'interesse ecologico (EFA) o elementi del paesaggio (EP); per quanto concerne la "destinazione" è possibile inquadrare "gli elementi del territorio stabili" distinguendo se si tratta di "elementi del paesaggio", "aree d'interesse ecologico-EFA" o entrambi. Inoltre, per quanto concerne la "qualità" è richiesta l'indicazione di "adiacenza al seminativo", indispensabile per la qualificazione dell'elemento come EFA.

*Dimensione:* per le aree d'interesse ecologico, per cui valgono diversi criteri di misurazione, è necessario indicare, se del caso, la lunghezza o il numero di alberi isolati.

*Ubicazione:* identificazione catastale.

15. **Presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici** cui è sottoposta la superficie:

- a) superfici utilizzate prevalentemente per attività agricole, in seguito all'attuazione della direttiva 92/43/CEE, della direttiva 2000/60/CE del e della direttiva 2009/147/CE;
- b) superfici facenti parte delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- c) superfici oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'articolo 43, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1698/2005 o all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- d) superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- e) superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture.

16. **Pendenza**

- pendenza delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale;
- pendenza della superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 6, DM 26 febbraio 2015 n.

1420), con una pendenza maggiore del 30%. Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

- pendenza delle superfici destinate ad oliveti in Puglia e Calabria (art. 27 DM 18 novembre 2014 n. 6513);
- pendenza di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

#### **17. Quota altimetrica**

- quota altimetrica delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 6, DM 26 febbraio 2015 n. 1420). Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.
- quota altimetrica di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

#### **18. Potenzialità irrigua**

Disponibilità della risorsa irrigua ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto.

#### **19. Metodi irrigui (o sistemi di irrigazione)**

Si intende la modalità con cui viene distribuita l'acqua nel terreno:

- metodo per sommersione;
- metodo per scorrimento;
- metodo per aspersione o a pioggia;
- metodo per microportate o a goccia;
- metodo per subirrigazione

#### **20. Utilizzo delle aree di interesse ecologico ai fini del greening**

Dichiarazione dell'agricoltore di voler utilizzare l'EFA dichiarata nella domanda unica, oppure di individuarla ai fini della successiva localizzazione geospaziale.

#### **21. Rotazione colturale**

Indicazione rotazione colturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

- nessuna rotazione
- rotazione seminativi
- rotazione ortive

#### **22. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti**

- pascolamento con animali propri
- pascolamento con animali di terzi
- sfalcio manuale
- sfalcio meccanizzato
- pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- sfalcio con cadenza biennale
- pascolamento e sfalcio
- nessuna pratica
- pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori di siti d'importanza comunitari (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).



### 23. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti

- nessuna pratica
- pratica ordinaria

**ATTENZIONE:** L'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano colturale.

Per variazioni del Piano colturale s'intendono oltre agli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali, anche variazioni che riguardano:

- impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto;
- semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato;
- incrementi o diminuzioni rilevanti della stima di produzione;
- variazioni di possesso o di superficie di terreni aziendali.

L'inserimento delle variazioni nel Piano colturale hanno effetto esclusivamente sulle domande o sulle comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione.

Le variazioni possono comportare la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti, qualora le disposizioni normative specifiche di ciascun regime lo prevedano.

Comune	Foglio	Particella	ID Part.	Segnalazioni	Coltura	Dichiarato	Impegnabile	Impegnata	Impegno	Unità	Complementi
								<input type="checkbox"/>			

Sel. tutti

Con riferimento alla matrice prodotti intervento (disponibile nel sito web dell'Agenzia), le tipologie di superficie agricola **ammissibili** sono le seguenti:

#### a) Seminativo

Terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo, comprese le superfici ritirate dalla produzione a norma degli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013, a prescindere dal fatto che sia adibito o meno a coltivazioni in serre o sotto coperture fisse o mobili.

#### Terreno lasciato a riposo

Un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno della domanda. Il terreno lasciato a riposo prevede le seguenti attività di gestione<sup>1</sup>:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante di sovescio o per la produzione di *compost*, ammendanti o fertilizzanti naturali.

Sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide,
- b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
- c) colture a perdere per la fauna;
- d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione

<sup>1</sup> DM n.1420 del 26 febbraio 2015, art. 10, par. 2



- agricola nella successiva annata agraria;
- e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;
  - f) lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.

Sui terreni lasciati a riposo utilizzati come Aree d'interesse Ecologico (EFA) è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° Marzo e il 31 luglio di ogni anno.

#### Seminativo arborato

La superficie agricola a seminativo contenente alberi sparsi è considerata totalmente superficie ammissibile se sono rispettate entrambe le seguenti condizioni:

- a) le attività agricole si possono praticare in condizioni comparabili a quelle delle superfici non arborate di uguale estensione;
- b) il numero di alberi per ettaro non è superiore a 50.

Superfici utilizzate per la produzione di canapa, qualora siano utilizzate le sementi delle varietà elencate nel "catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole" (il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate è inferiore allo 0,2%).

La coltivazione della canapa è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" pubblicata;
- utilizzo delle varietà ammissibili con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Qualora l'agricoltore coltivi canapa la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'AVEPA **entro il 30 giugno 2016**.

#### **b) Prati permanenti e pascoli permanenti (comunemente denominati prati permanenti)**

Terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda da cinque anni o più; può comprendere altre specie, segnatamente arbustive e/o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio occupino più del 50% della superficie.

Terreno pascolabile nel quale l'erba e le altre piante erbacee da foraggio occupino fino al 50% della superficie che rientra nell'ambito delle **prassi locali consolidate** e/o importanti per la conservazione degli habitat della direttiva 92/43/CEE e dei biotopi e habitat della direttiva 2009/147/CE. Tali superfici sono individuate dalla Regione del Veneto e registrate dall'AGEA Coordinamento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

Nel caso di prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, quali elementi caratteristici del paesaggio e alberi si considera ammissibile, all'interno della parcella di riferimento del prato permanente, la seguente superficie conseguente a tara:

- a) 100% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara fino al 5%;

- b) 80% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore del 5% e fino al 20%;
- c) 50% della superficie per prati permanenti cespugliati, arborati e/o con roccia affiorante con tara maggiore 20% e fino al 50%;
- d) 50% della superficie destinate al pascolo sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali e delle superficie sulle quali sono svolte le pratiche le pratiche tradizionali volte alla conservazione degli habitat;
- e) nei casi diversi di cui alla lettera d), superfici con tara superiore al 50 % sulle quali non sono svolte le pratiche agricole tradizionali, non è ammissibile l'intera superficie della parcella di riferimento.

**NOTA BENE:**

Nella compilazione della domanda unica il beneficiario che ha indicato nel Piano colturale e nella Domanda Unica, superfici dichiarate con codici di utilizzo relativi ai prati, prati pascoli e pascoli permanenti, deve necessariamente compilare la **Scheda Prati Permanenti**, e inserire le specifiche dichiarazioni per i premi richiesti, nelle **Scheda Dati Aggiuntivi**".

Tali superfici sono state ricondotte a codificazioni schematiche, per permettere la loro individuazione attraverso i codici della matrice di prodotto e la dichiarazione del criterio di mantenimento adottato su di esse, i codici utilizzati sono i seguenti:

**P1: Prato permanente escluse pratiche tradizionali, uso/consuetudine e pascoli naturali****P2: Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima**

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	014	002	FORAGGIO	PRATO POLIFITA	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE
06	012	001	FORAGGIO	PRATO PASCOLO MISTO	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE
06	020	008	FORAGGIO	PRATO PASCOLO DI GRAMINACEE	NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI (SFALCIATO) - PERMANENTE

**P2: Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima**

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	008	007	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI
06	008	008	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 20%
06	008	009	FORAGGIO	PASCOLO	PRATI PERMANENTI NATURALI CON VINCOLI AMBIENTALI - TARA 50%

**P1:** "prato permanente escluse le pratiche tradizionali, uso/consuetudine e pascoli naturali": da attribuire alle superfici a prato-pascolo permanente, di pianura, collina o montagna sulle quali **non sono svolte le pratiche tradizionali** e che **non sono soggette a vincoli** che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

**P2:** "Superfici naturalmente mantenute in buone condizioni con attività minima": da attribuire alle superfici a prato-pascolo permanente di pianura, collina o montagna sulle quali **non sono svolte le pratiche tradizionali** o che **sono soggette a vincoli** che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

Il criterio di mantenimento delle superfici con **codice P1 e P2** deve necessariamente essere dichiarato nella **Scheda Dati Aggiuntivi**, e deve essere uno dei seguenti:

- almeno uno sfalcio all'anno
- esecuzione di altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

**P3: Superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla)**

**P5: Superfici con pratiche tradizionali, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla)**

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	008	006	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO CON PRATICHE TRADIZIONALI TARA 50%

**P3:** "Superfici con usi/consuetudini locali, con criteri di mantenimento - con codice pascolo/stalla" superfici per le quali le pratiche di pascolamento sono riconosciute con provvedimento della Regione di ubicazione delle superfici, come uso e consuetudine locale.

**P5:** "Superfici con pratiche tradizionali, con criteri di mantenimento - con codice pascolo/stalla" superfici sulle quali il pascolamento con animali di terzi costituisce pratica tradizionale come modalità di alpeggio.

Il pascolamento indicato come criterio di mantenimento delle superfici con codice P3 e P4 e P5 dichiarato nella **Scheda Dati Aggiuntivi** comporta l'indicazione del **codice Stalla/pascolo**;

**P4: Pascoli magri, con criteri di mantenimento (con codice pascolo/stalla)**

COD_UTILIZZO	COD_COLTURA	COD_VARIETA	DE_UTILIZZO	DE_COLTURA	DE_VARIETA
06	008	001	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO ARBORATO (BOSCO ALTOFUSTO E CESPUGLIATO) TARA 20%
06	008	002	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO ARBORATO (BOSCO CEDUO) TARA 50%
06	008	003	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) SENZA TARA
06	008	004	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)
06	008	005	FORAGGIO	PASCOLO	PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)

**P4:** "Pascoli magri, con criteri di mantenimento con codice pascolo/stalla", superfici a pascolo arborato (bosco alto fusto e cespugliato) con tara fino al 20% e superfici a pascolo arborato (bosco ceduo) al 50%; pascolo polifita (tipo alpeggi) senza tara o con tara fino al 20% o tara fino al 50%.

Il pascolamento indicato come criterio di mantenimento delle superfici con codice P3 e P4 e P5 dichiarato nella **Scheda Dati Aggiuntivi** comporta l'indicazione del **codice Stalla/pascolo**;

#### Erba o altre piante erbacee da foraggio

Tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati nello Stato membro, utilizzati o meno per il pascolo degli animali.

Le superfici sono utilizzate per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio se hanno prevalenza di specie erbacee, poliennali o annuali autoriseminanti o una loro combinazione, che sono tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati. Sono comprese le superfici coltivate in purezza con le predette specie erbacee poliennali o annuali autoriseminanti. In questa definizione non sono comprese il mais, il sorgo, il triticale e la segale destinati a foraggio, è invece compresa l'erba medica con ciclo produttivo inferiore a 5 anni.

### c) Colture permanenti

Colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida.

#### Bosco ceduo a rotazione rapida

Superfici coltivate con specie legnose perenni: pioppi, salici, robinie, paulonia, ontani, olmi, platani, acacia saligna le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva, e con un ciclo produttivo non superiore ad 8 anni. Tali superfici devono essere utilizzate per un'attività agricola e non per un uso forestale.

#### Vivai

Le superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto: vivai viticoli e viti madri di portainnesti, vivai di alberi da frutto e piante da bacche, vivai ornamentali, vivai forestali commerciali esclusi i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda, vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle.

Le seguenti tipologie di superficie **NON sono ammissibili** al pagamento.

1. colture forestali;
2. usi non agricoli.
3. Superfici utilizzabili per il calcolo della superficie EFA ma non per la superficie ammissibile al pagamento:
  - superfici delle EFA eccedenti la percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativo;<sup>2</sup>
  - gruppi di alberi e boschetti fino a 3000mq di superficie massima che ricado su di un seminativo;
  - bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri;
  - face tampone: fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri.

### **Foresta**

Il regolamento (UE) n. 1305/2013 definisce la foresta come un terreno avente un'estensione superiore a 0,5 ettari caratterizzato dalla presenza di alberi di altezza superiore a 5 metri e da una copertura della volta superiore al 10 %, o di alberi che possono raggiungere queste soglie in situ, e che non comprende i terreni ad uso prevalentemente agricolo o urbanistico; stabilisce tuttavia che uno Stato membro possa scegliere di applicare una definizione di foresta diversa, basata sul diritto nazionale vigente o su un sistema di inventario esistente.

L'Inventario Nazionale delle Foreste e dei Serbatoi forestali di Carbonio<sup>2</sup> (INFC) ha adottato le definizioni FAO (Global Forest Resources Assessment 2000) per il bosco:

1. territorio con copertura arborea maggiore del 10% su un'estensione maggiore di 0,5 ha. Gli alberi devono poter raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità in situ; può trattarsi di formazioni chiuse o aperte.
2. Soprassuoli forestali giovani, anche se derivati da piantagione, o aree temporaneamente scoperte per cause naturali o per l'intervento dell'uomo, ma suscettibili di ricopertura a breve termine secondo i requisiti sopra indicati, sono inclusi nella definizione di bosco.

Sono inoltre inclusi:

<sup>2</sup> Circolare AGEA ACIU.2015.141

- vivai forestali e arboreti da seme (che costituiscono parte integrante del bosco);
  - strade forestali,
  - fratte tagliate,
  - fasce tagliafuoco e altre piccole aperture del bosco;
  - boschi inclusi in parchi nazionali, riserve naturali e altre aree protette;
  - barriere frangivento e fasce boscate di larghezza superiore a 20 m, purché maggiori di 0,5 ha.
- Sono incluse anche le piantagioni finalizzate a scopi forestali comprese quelle di alberi da gomma e le sugherete e di alberi di Natale.

3. altre terre boscate: territorio con copertura arborea del 5 - 10% di alberi in grado di raggiungere un'altezza minima di 5 m a maturità *in situ* oppure territorio con una copertura maggiore del 10% costituita da alberi che non raggiungono un'altezza di 5 m a maturità in situ o da arbusti e cespugli.

Sono esclusi alberi in sistemi produttivi agricoli quali frutteti, oliveti e colture miste di alberi e coltivazioni erbacee (sistemi agroforestali).

Le superfici rimboschite per le quali sia attivo un Piano di Sviluppo Rurale, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base previsto dal regolamento (UE) n. 1307/2013.

#### **A - Aree d'interesse ecologico ed elementi caratteristici del paesaggio**

##### **1 - Elementi Del Paesaggio (EP)**

Sono considerati Elementi del Paesaggio le seguenti aree protette dalla condizionalità, con l'obbligo del rispetto delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA 7, ex BCAA 4.4):

- 1) Terrazzamenti
- 2) Siepi
- 3) Alberi in filare.
- 4) Alberi isolati.
- 5) Muretti a secco tradizionali
- 6) Stagni e laghetti
- 7) Fossi di scolo, per la raccolta delle acque o il drenaggio appartenenti alle sistemazioni idraulico-agrarie tradizionali della larghezza massima di 10 metri comprese le sponde interne adiacenti a terreni seminativi.

##### Criteria per l'ammissibilità delle superfici occupate dagli EP e per l'attivazione dei titoli

Ai fini del regime di pagamento di base e del *greening* tali superfici sono considerate come facenti parte della superficie totale di una parcella agricola e quindi parte della superficie ammissibile della parcella agricola in questione in particolare:

- ai fini dell'attivazione dei titoli dovranno essere considerate equivalenti al tipo di superficie ammissibile sulla quale ricadono (seminativo, pascolo o coltivazione arborea);
- possono essere utilizzate come EFA solo qualora ricadano su un seminativo o siano ad esso adiacenti.

#### **B - Altre EFA stabili:**

Superfici utilizzabili esclusivamente per il calcolo della superficie EFA e non della superficie ammissibile:

- 1) Gruppi di Alberi e boschetti fino a 3000 metri quadrati di superficie massima, che ricadano su un seminativo;
- 2) Bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri adiacenti a un seminativo;
- 3) Fasce tampone lungo i corsi d'acqua significativi previste, nell'ambito della condizionalità, dalla BCAA 1 (ex standard 5.2) e dal CGO 1 (ex CGO A4), di larghezza compresa tra 3 e 5 metri;
- 4) Altre fasce tampone previste. Le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino ad una larghezza massima totale di 10 metri sono incluse tra le fasce tampone.

### Criteria per l'ammissibilità delle superfici occupate dalle altre EFA stabili per l'assegnazione e l'attivazione dei titoli:

- solo se adiacenti o ricadenti su seminativi o adiacenti ad altri elementi del paesaggio che abbiano valore di seminativi, definite EFA/EP;
- sono considerati come superficie ammissibile al pagamento solo fino al raggiungimento della percentuale obbligatoria per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, pari al 5% della superficie a seminativo.

### **C - Altre superfici con valore di EFA**

Superfici ammissibili a contributo con valore di EFA:

- 1) ettari Agroforestali;
- 2) cedui a rotazione rapida di pioppi, salici, ontani, olmi e platani le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un ciclo produttivo non superiore agli otto anni;
- 3) superfici imboschite o rimboschite grazie a finanziamenti PSR, anche se non adiacenti o ricadenti su seminativi.

Queste superfici per le quali è attivo un Piano di Sviluppo Rurale (nella vecchio o nella nuova programmazione), devono essere individuate nel Piano di coltivazione come superfici sottoposte a vincoli amministrativi e/o agronomici, sono ritenute superfici ammissibili ai fini del regime di base, ma non sono più ritenute superfici ammissibili qualora non sia più attivo un Piano di Sviluppo Rurale.

### **D - Altre EFA temporanee**

Seminativi o altri terreni ammissibili che l'agricoltore può destinare a usi specifici ai quali la normativa in vigore attribuisce un valore agroambientale:

- 1) terreni lasciati a riposo;
- 2) colture azotofissatrici ricomprese tra quelle elencate nell'allegato III del DM 18 novembre 2014, n. 6513;
- 3) strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali senza produzione;
- 4) strisce di terreno ammissibile lungo i bordi forestali con produzione.

## **2 PAGAMENTO PER I GIOVANI AGRICOLTORI**

Il pagamento per i giovani agricoltori è un pagamento annuo concesso ai giovani agricoltori che hanno diritto al pagamento di base.

Un giovane agricoltore per ricevere il pagamento deve:

- a. essere agricoltore attivo;
- b. attivare i propri diritti all'aiuto per ettaro ammissibile dell'azienda in conduzione;
- c. insediarsi in azienda agricola per la prima volta in qualità di capo dell'azienda, o essersi insediato in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base;
- d. non avere più di 40 anni nell'anno di presentazione della prima domanda di pagamento per il regime a favore dei giovani agricoltori (ossia non possa compiere 41 anni nell'anno di presentazione della prima domanda di pagamento).

Il pagamento è concesso a ciascuna agricoltore al massimo per 5 anni. I 5 anni sono ridotti del numero di anni trascorsi dall'insediamento del giovane in azienda all'anno di presentazione della domanda unica per il pagamento per il giovane agricoltore. Il pagamento è concesso per un numero massimo di 90 ettari.



La figura di “giovane agricoltore” NON coincide con quella prevista dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Nella tabella seguente sono riportati i requisiti per ricevere il pagamento giovani agricoltori per le diverse forme giuridiche delle ditte che sono ammissibili al pagamento di base:

<b>Ditta individuale</b>	<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	- data di apertura della P.IVA attiva in campo agricolo, o - data di estensione dell'attività al regime agricolo, nel caso di P.IVA già presente ma attiva in ambito non agricolo
Limiti di età	Il capo azienda (titolare) non deve compiere 41 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base
<b>Società semplici, in nome collettivo (S.S.)</b>	<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	data dell'atto pubblico con il quale il soggetto “giovane” è entrato in società
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Almeno un socio risponde ai requisiti individuali di giovane agricoltore
Limiti di età	Almeno uno dei soci non deve compiere 41 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base.
<b>Società in accomandita Semplice (S.A.S.)</b>	<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	data dell'atto pubblico con il quale il soggetto “giovane” è entrato in società
Limiti di età	Il socio accomandatario non deve compiere 41 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base, oppure Il socio accomandante che possiede oltre il 50% del capitale sociale non deve compiere 41 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base
<b>Società di capitali (SRL, SPA)</b>	<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	data di assunzione dei poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria del contitolare di una società di persone avente per oggetto la gestione dell'azienda agricola.
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Esercita il controllo colui che: - ai sensi del codice civile, ha il controllo societario ovvero possiede oltre il 50% del capitale sociale - esercita il controllo colui che possiede meno del 50% del capitale sociale ma riveste cariche di tipo gestionale : - Presidente CdA; - Rappresentante legale - Amministratore unico
Limiti di età	Chi esercita il controllo non deve compiere 41 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel



	regime di pagamento di base
<b>Società cooperative a responsabilità limitata (SCARL)</b>	<b>Verifica REQUISITO</b>
Data del primo insediamento: prima assunzione in modo effettivo e duraturo, di responsabilità civile e fiscale nella gestione dell'azienda agricola	- data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società
Soggetto che esercita il controllo sulla società	Almeno un socio della cooperativa oltre che componente del consiglio di amministrazione
Limiti di età	Almeno uno dei soci amministratori (unico o delegato) non deve compiere 41 anni nell'anno di presentazione della prima domanda nel regime di pagamento di base.

## 2.1 Richiesta pagamento per Giovane Agricoltore

Per richiedere di pagamento per Giovane Agricoltore è necessario compilare la scheda relativa nella presentazione della Domanda Unica del beneficiario richiedente.

Nel caso di Ditte individuali il controllo sull'ammissibilità al pagamento viene eseguito sul CUAA del richiedente, mentre per le altre forme societarie è necessario che nel Fascicolo Aziendale sia preventivamente indicata nella scheda PERSONE il CUAA e il RUOLO del Giovane.

## 3 PAGAMENTO A FAVORE DELLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE (GREENING)

Gli agricoltori che hanno diritto a un pagamento nell'ambito del regime di pagamento di base sono tenuti ad applicare, su tutti i loro ettari ammissibili, le seguenti pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente:

- a) diversificare le colture;
- b) mantenere il prato permanente esistente;
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Gli agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE o 2009/147/CE hanno diritto al pagamento *greening* purché applichino le pratiche nella misura in cui tali pratiche siano compatibili nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

Gli agricoltori che soddisfano i requisiti che riguardano l'agricoltura biologica hanno diritto ipso facto al pagamento solo con riferimento alle unità dell'azienda dedite alla produzione biologica.

**NOTA BENE:** Tale informazione dovrà essere riportata nella **SCHEDA DICHIARAZIONI**. Le superfici biologiche devono essere tracciate nelle singole particelle aziendali del fascicolo (flag biologico).

### 3.1 Diversificazione delle colture

La pratica agricola della diversificazione deve essere attuata dall'agricoltore che ha una **superficie a seminativo superiore o uguale a 10 ettari** e consiste nel rispetto del numero minimo di colture da coltivare e della superficie massima che tali colture possono occupare sul totale della superficie a seminativo aziendale.

La seguente tabella definisce il numero minimo di colture coltivabili e la loro massima estensione:

<b>SUPERFICIE A SEMINATIVO</b>	<b>COLTURE</b>
< 10 ettari	Nessun obbligo di diversificazione delle colture coltivate.
da 10 a 30 ettari	Presenza di almeno 2 colture diverse. La coltura principale non può occupare più del 75% degli ettari a seminativo.
> 30 ettari	Presenza di almeno 3 colture diverse. La coltura principale non può occupare più del 75% degli ettari a seminativo e le 2 colture principali insieme non devono occupare più del 95% della superficie a seminativo totale.

### 3.1.1 Deroche all'obbligo di diversificazione

Qualora la **superficie a seminativo** di un'azienda **sia superiore o uguale a 10 ettari** l'agricoltore può derogare a quanto previsto dagli obblighi di diversificazione se le superfici aziendali ricadono in **uno dei casi** previsti nella seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA SUPERFICIE CONDOTTA</b> (Se presente è da considerare per la deroga)	<b>LIMITE</b> (Della tipologia di superficie condotta)	<b>SUPERFICIE RIMANENTE</b> (Seminativi - Tipologia superficie condotta)
<b>Colture sommerse</b> (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale e riscontrate in campo nel periodo tra il 1° aprile e il 9 giugno)	<b>100 % superficie a seminativo</b>	
Erba o altre piante da <b>foraggio, terreni lasciati a riposo</b> o una combinazione di tali usi	<b>&gt; 75% superficie a seminativo</b>	<b>&lt; 30 ettari</b>
<b>Prato permanente</b> , erba o altre piante da <b>foraggio, colture sommerse</b> (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale e riscontrate in campo nel periodo tra il 1° aprile e il 9 giugno) o una combinazione di tali usi	<b>&gt; 75% superficie ammissibile</b>	<b>&lt; 30 ettari</b>
Azienda che acquisisce <b>nuovi terreni a seminativo</b> coltivati nella loro totalità con una coltura diversa da quella dell'anno civile precedente, (Il raffronto deve essere effettuato tra le domande uniche basate sulle ortofoto o immagini da satellite o da aereo)	<b>&gt; 50% superficie a seminativo</b> nella domanda unica 2015, non inserita dall'agricoltore nella domanda di aiuto del precedente anno 2015	

Relativamente alla superficie rimanente, se il seminativo rimanente è superiore a 30 ettari e qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75 % dei seminativi, rimangono fermi i limiti di diversificazione con 1 o 2 colture, ma non si applicano i limiti massimi del 75% e 95 % relativamente alla coltura principale. La coltura principale sui seminativi rimanenti non deve occupare più del 75 % di tali seminativi rimanenti, salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

### 3.1.2 Definizioni legate all'obbligo di diversificazione

#### Coltura

- a) una coltura appartenente a uno qualsiasi dei differenti generi definiti nella classificazione botanica delle colture;
- b) una coltura appartenente a una qualsiasi delle specie nel caso delle brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
- c) i terreni lasciati a riposo;
- d) erba o altre piante erbacee da foraggio;
- e) la coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate colture distinte anche se appartengono allo stesso genere.

### Coltura principale

In relazione alla superficie è la coltura che occupa la maggior quantità di superficie tra i seminativi dell'azienda.

### Periodo di riferimento

È il periodo compreso tra l'**1 aprile** ed il **9 giugno** dell'anno di presentazione della domanda unica nel quale devono essere riscontrate in campo le colture ai fini del calcolo delle relative quote.

### Coltura diversificante

Per il calcolo delle quote delle diverse colture si deve tenere conto delle seguenti condizioni:

- a) in relazione alla presenza sullo stesso terreno e nella stessa annata agraria, di una successione di colture diverse, **la coltura diversificante** è la coltura che è **presente in campo nel periodo di riferimento** e che **occupa il terreno per la parte più significativa del suo ciclo colturale**, tenendo conto delle **pratiche colturali tradizionali** nel contesto nazionale;
- b) ogni **ettaro a seminativo** di un'azienda agricola è **contato una volta sola** per ciascun anno di domanda;
- c) la superficie investita a una determinata coltura può comprendere gli **elementi caratteristici del paesaggio** che sono considerati parte della superficie ammissibile;
- d) su una superficie in cui si pratica la **policoltura** coltivando **simultaneamente** due o più colture in filari distinti, ciascuna coltura è conteggiata come una coltura distinta quando occupa almeno il 25 % di tale superficie. La superficie coperta dalle colture distinte è calcolata dividendo la superficie coperta dalla policoltura per il numero di colture che coprono almeno il 25 % della superficie, indipendentemente dalla quota effettiva di una coltura su tale superficie;
- e) su una superficie in cui si pratica la **policoltura** coltivando una coltura principale **intercalata** da una seconda coltura, la superficie si ritiene occupata esclusivamente dalla coltura principale;
- f) le superfici seminate con miscugli di sementi, indipendentemente dalla composizione del miscuglio, si ritengono coperte da una singola coltura, tale singola coltura è denominata «**coltura mista**».

## 3.2 Prato permanente

Gli agricoltori non possono arare o convertire a seminativo le superfici investite a prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale situate:

- a) in zone interessate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE, comprese le torbiere e le zone umide ivi situate;
- b) in zone sensibili individuate anche al di fuori delle zone coperte dalle direttive soprarichiamate.

A livello nazionale, il rapporto tra le superfici investite a prato permanente e la superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori, non può diminuire più del 5% rispetto al rapporto stabilito dividendo la superficie che gli agricoltori soggetti all'obbligo del *greening* hanno dichiarato come prato o pascolo permanente nel 2012 (aumentata della superficie dichiarata dagli agricoltori come

prato o pascolo permanente nel 2015 e non dichiarata nel 2012), per la superficie totale dichiarata, nel 2015 dagli agricoltori soggetti agli obblighi del *greening*.

Le superfici dichiarate dagli agricoltori che partecipano al regime per i piccoli agricoltori, come le unità di un'azienda dedite alla produzione biologica non sono conteggiate ai fini del calcolo del rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale.

Gli agricoltori, per poter convertire i prati permanenti, necessitano di preventiva autorizzazione da parte dell'AGEA Coordinamento e sono informati dell'obbligo di autorizzazione entro il 15 novembre dell'anno di istituzione dell'obbligo.

L'autorizzazione alla conversione dei prati permanenti è rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, che tengono conto della specifica situazione ambientale, agronomica e socio-economica del territorio, con riferimento al numero di ettari per i quali è stata richiesta la conversione e, nel caso in cui il rapporto tra superfici investite a prato permanente e superficie agricola totale dichiarata dagli agricoltori diminuisca in misura superiore al 3,5%, è condizionata all'obbligo di creare una superficie a prato permanente dello stesso numero di ettari. Tale superficie è considerata prato permanente a decorrere dal primo giorno della conversione ed è adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per almeno cinque anni consecutivi dalla data della conversione.

L'obbligo di riconversione non si applica qualora la diminuzione del rapporto inferiore alla soglia del 5% derivi dall'imboschimento compatibile con l'ambiente, esclusi impianti di bosco ceduo a rotazione rapida, alberi di natale o specie a rapido accrescimento per uso energetico.

### 3.3 Aree d'interesse ecologico (*Ecological Focus Area - EFA*)

Qualora la superficie a seminativo di un'azienda superi i 15 ettari, l'agricoltore deve destinare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad area di interesse ecologico (*EFA - Ecological focus area*), almeno il 5% della superficie dichiarata come seminativo.

Le superfici o gli elementi caratteristici del paesaggio devono rispettare le dimensioni minime o massime assegnate dalla normativa per essere qualificati come potenziale EFA.

Possono essere considerate EFA le seguenti superfici:

- a) **terreni lasciati a riposo:** sui terreni lasciati a riposo deve essere assente qualsiasi produzione agricola ed è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno. I terreni lasciati a riposo per oltre cinque anni per costituire una EFA rimangono terreni a seminativo.
- b) **terrazze:** sono le terrazze protette dalla BCAA7 (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali) e altre terrazze con altezza minima 0,5 metri.
- c) **elementi caratteristici del paesaggio, compresi quelli non inclusi nelle superfici ammissibili, purché siano adiacenti ai seminativi:** gli elementi caratteristici del paesaggio, di cui l'agricoltore dispone, sono quelli protetti dalla BCAA 7 e dai CGO (Criteri di Gestione Obbligatori) 2 o 3, nonché i seguenti elementi:

1. siepi o fasce alberate di larghezza da 2 a 20 metri;
2. alberi isolati con chioma del diametro minimo di 4 metri;

3. alberi in filari con chioma del diametro minimo di 4 metri. Lo spazio tra le chiome non deve essere superiore a 5 metri; sono considerati in filari anche gli alberi con chioma di diametro inferiore ai 4 metri appartenenti alle specie: Cipresso piramidale (*Cupressus sempervirens*, varietà *pyramidalis* o *stricta*) Pioppo cipressino (*Populus nigra*, varietà *italica*) e gli “alberi monumentali” classificati come:
- a) albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate, ovvero albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
  - b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani.
4. gruppi di alberi, le cui chiome si toccano e si sovrappongono, e boschetti, su una superficie massima di 0,3 ha in entrambi i casi;
5. bordi dei campi di larghezza compresa tra 1 e 20 metri, sui quali è assente qualsiasi produzione agricola;
6. stagni di superficie compresa da 0,01 a 0,1 ha. Non sono considerate EFA i serbatoi di cemento o di plastica;
7. fossati di larghezza massima di 10 metri, compresi corsi d'acqua aperti per irrigazione o drenaggio. Non sono considerate EFA i canali con pareti di cemento;
8. muretti di pietra tradizionali di lunghezza minima 10 metri e altezza compresa tra 0,3 e 5 metri, larghezza compresa tra 0,5 e 5 metri.

**d) fasce tampone:**

Le fasce tampone includono il tipo di fasce tampone lungo i corsi d'acqua prescritto dalla BCAA 1 (introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) e dai CGO 1 o 10. La larghezza deve essere compresa tra 1 e 5 metri. Le fasce sono ubicate su un terreno a seminativo o ad esso adiacenti, in modo tale che il loro bordo lungo corra parallelo alla riva di un corso d'acqua o di un corpo idrico. Sono ammesse le fasce con vegetazione ripariale di larghezza fino a 10 metri. Sulle fasce tampone è assente qualsiasi produzione agricola, la fascia deve restare distinguibile dal terreno agricolo contiguo.

**e) ettari agroforestali** costituiti da superfici a seminativo ammissibili al regime di pagamento di base che ricevono o hanno ricevuto sostegno da sviluppo rurale.

**f) fasce di ettari ammissibili** lungo le zone periferiche delle foreste, con o senza produzione agricola. La larghezza minima è di 1 metro, la larghezza massima è di 10 metri. Nel caso che siano produttive o che siano sfalciate o pascolate, le fasce devono rimanere distinguibili dal terreno agricolo contiguo.

**g) superfici con bosco ceduo a rotazione rapida**, senza impiego di concime minerale e/o prodotti fitosanitari. Sono utilizzabili le superfici investite a pioppi, salici, ontani, olmi e platani, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con ciclo produttivo non superiore ad otto anni. Su tali superfici non è consentito l'uso di fitosanitari eccetto bioinsetticidi, è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a ferormoni e di concimi organici definiti dal DL n. 75/2010.

h) superfici oggetto di imboscamento secondo le norme dello sviluppo rurale.

i) superfici con colture azotofissatrici.

- arachide ( <i>Arachis hypogaea</i> L.)	- lenticchia ( <i>Lens culinaris</i> Medik.)
- cece ( <i>Cicer arietinum</i> L.)	- liquirizia ( <i>Glycyrrhiza glabra</i> L.,)
- cicerchia ( <i>Lathyrus sativus</i> L.)	- lupinella ( <i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.)
- erba medica e luppolina ( <i>Medicago</i> sp)	- lupino ( <i>Lupinus</i> sp.)
- fagiolo ( <i>Phaseolus vulgaris</i> L.)	- moco ( <i>Lathyrus cicera</i> L.)
- fagiolo dall'occhio ( <i>Vigna unguiculata</i> L.)	- pisello ( <i>Pisum sativum</i> L.)
- fagiolo d'Egitto ( <i>Dolichos lablab</i> L.)	- sulla ( <i>Hedysarum coronarium</i> L.)
- fagiolo di Lima ( <i>Phaseolus lunatus</i> L.)	- trifogli ( <i>Trifolium</i> sp.)
- fava, favino e favetta ( <i>Vicia faba</i> L.)	- soia ( <i>Glycine max</i> L.)
- fieno greco ( <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.)	- veccia ( <i>Vicia sativa</i> L.)
- ginestrino ( <i>Lotus corniculatus</i> L.)	- veccia villosa ( <i>Vicia villosa</i> Roth)

La coltivazione delle colture azotofissatrici ammesse in tabella, fatte salve le ulteriori limitazioni nelle zone vulnerabili ai nitrati, è consentita ad una distanza di almeno 10 metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati e al almeno 5 metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua. La misurazione della distanza è effettuata con i criteri relativi al rispetto della condizionalità.

Nelle zone vulnerabili (ZVN) ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azotofissatrici, finalizzata alla costituzione delle EFA, è consentita nel rispetto dei limiti posti dalla stessa direttiva, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.

### 3.3.1 Localizzazione, dimensione e fattori di ponderazione/conversione

La definizione delle dimensioni di ampiezza minime e massime per la qualificazione delle superfici ammissibili permette di qualificare come EFA esclusivamente le parti che soddisfano i requisiti di dimensioni fissati. Tuttavia fallanze nelle siepi o nelle fasce alberate, che misurano meno di 1 metro totale, possono essere ignorate.

Ad eccezione delle superfici dell'azienda con bosco ceduo a rotazione rapida (g) e oggetto di imboscamento ai sensi delle norme sullo sviluppo rurale (h), l'EFA deve essere situata **sui seminativi dell'azienda**.

Nel caso degli **elementi caratteristici del paesaggio** e delle **fasce tampone**, l'EFA può altresì essere **adiacente ai seminativi** dell'azienda dichiarati dall'agricoltore.

Nella seguente tabella è evidenziata la possibile localizzazione delle EFA:

	EFA	LOCALIZZAZIONE
a	terreni lasciati a riposo	seminativo
b	terrazze	seminativo
c	elementi caratteristici del paesaggio	seminativo e/o superfici adiacenti al seminativo
d	fasce tampone	seminativo e/o superfici adiacenti al seminativo
e	ettari agroforestali	seminativo
f	fasce di terreno ammissibile lungo le zone periferiche delle foreste	seminativo
g	superfici con bosco ceduo a rotazione rapida	superficie agricola
h	superfici oggetto d'imboscamento	superficie forestale



i	superfici con colture azotofissatrici	seminativo
---	---------------------------------------	------------

Ai fini della valutazione della percentuale di rispetto del 5% della superficie minima di EFA sulla superficie totale del seminativo aziendale si applicano alle superfici considerate aree di interesse ecologico dei fattori di **conversione** (finalizzati a trasformare la **misurazione** delle EFA in ettari) e di **ponderazione** (finalizzati a trasformare il **valore ecologico** delle EFA in ettari) come riportati nella seguente tabella:

EFA		U.M.	LIMITI DIMENSIONALI	FATTORE DI CONVERSIONE (m/albero/mq)	FATTORE DI PONDERAZIONE
Terreni lasciati a riposo		mq	n.a.	n.p.	1
Terrazze		ml	Altezza min. 0,5 m	2	1
Elementi caratteristici del paesaggio	a) Siepi/fasce tampone	ml	Larghezza 2 - 20 m	5	2
	b) Alberi isolati	v.a.	Diametro minimo chioma 4 m	20	1,5
	c) Alberi in filari	ml	Diametro minimo chioma 4 m eccetto deroghe DM n. 6513/2014	5	2
	d) Gruppi di alberi/boschetti	mq	Superficie max 0,3 ha	n.p.	1,5
	e) Bordi dei campi	ml	Larghezza 1-20 m	6	1,5
	f) Stagni	mq	Superficie 0,01-0,1 ha	n.p.	1,5
	g) Fossati	ml	Larghezza max 10 m	3	2
	h) Muretti	ml	Lunghezza min 10 m; altezza 0,3-5 m; larghezza 0,5-5 m;	1	1
Fasce tampone		ml	larghezza 1-5 m	6	1,5
Altre fasce di vegetazione ripariali		ml	Larghezza massima 10 m	6	1,5
Ettari agroforestali		mq	n.a.	n.p.	1
Fasce di ettari ammissibili lungo i bordi forestali	Senza produzione	ml	Larghezza minima 1 m	6	1,5
	Con produzione	ml	Larghezza minima 1 m	6	0,3
Superfici con bosco ceduo a rotazione rapida		mq		n.p.	0,3
Superfici oggetto di imboschimento		mq		n.p.	1
Superfici con colture		mq		n.p.	0,7



azotofissatrici				
-----------------	--	--	--	--

n.a. = non applicabile

n.p. = non presente

### 3.3.2 Deroche all'obbligo di costituzione delle EFA

Qualora la **superficie a seminativo** di un'azienda sia superiore o uguale a **15 ettari** l'obbligo di presenza di EFA all'interno dell'azienda può essere derogato se ricorre **uno dei casi** previsti nella seguente tabella:

<b>TIPOLOGIA SUPERFICIE CONDOTTA</b> (Se presente è da considerare per la deroga)	<b>LIMITE</b> (Della tipologia di superficie condotta)	<b>SUPERFICIE RIMANENTE</b> (Seminativi - Tipologia superficie condotta)
Erba o altre piante da <b>foraggio, terreni lasciati a riposo, leguminose</b> o una combinazione di tali usi	<b>&gt; 75% superficie a seminativi</b>	<b>&lt; 30 ettari</b>
<b>Prato permanente</b> , erba o altre piante da <b>foraggio, colture sommerse</b> (per una parte significativa dell'anno o del ciclo colturale e riscontrata in campo nel periodo tra il 1° aprile e il 9 giugno) o una combinazione di tali usi	<b>&gt; 75% superficie ammissibile</b>	<b>&lt; 30 ettari</b>

## 4 ACCOPPIATO SUPERFICI

Rimandiamo allo specifico allegato.

## 5 ACCOPPIATO ZOOTECCNIA

Rimandiamo allo specifico allegato.

## 6 DATI AGGIUNTIVI

Fatto salvo quanto non indicato nelle precedenti pagine, rimandiamo agli specifici allegati.

## 7 DICHIARAZIONI

Le dichiarazioni sono rese in domanda e sono sottoscritte dall'agricoltore con la sottoscrizione della medesima.

## 8 RISERVA NAZIONALE

L'accesso alla riserva nazionale è consentito nei seguenti casi:

1. giovane agricoltore;
2. nuovo agricoltore;
3. abbandono di terre
4. compensazione di svantaggi specifici.
5. situazioni di difficoltà

## 6. assegnazione dei diritti all'aiuto a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie

Nell'ambito di ogni fattispecie descritta, escluse la 3 e la 4, non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

Sono attribuiti titoli a valere dalla riserva nazionale per una superficie minima ammissibile richiesta pari a 1 ettaro.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono o mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti.

L'accesso alla riserva nazionale del "giovane agricoltore" o del "nuovo agricoltore" è consentito una sola volta. La richiesta di accesso alla fattispecie di "giovane agricoltore" esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie di "nuovo agricoltore", e viceversa.

L'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie delle "terre abbandonate" è consentito per le superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo per le quali il relativo impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica; per tali superfici non si applica il limite minimo di superficie minima ammissibile pari ad un ettaro.

### **8.1 Richiesta di accesso alla Riserva**

Per accedere alla Riserva è necessario ma non sufficiente, compilare la scheda relativa nel modulo della Domanda Unica del beneficiario richiedente. Nella scheda il richiedente dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti.

## **9 AIUTO DE MINIMIS GRANO DURO**

In attuazione del Decreto Ministeriale n. 11000 del 2 novembre 2016 viene concesso un aiuto "*de minimis*" alle imprese agricole che coltivano grano duro.

L'Organismo pagatore AGEA è competente dell'erogazione di tale aiuto.

Le informazioni vengono raccolte nella scheda DATI AGGIUNTIVI nel modulo di DOMANDA UNICA. L'azienda che dichiara l'intenzione di accedere all'aiuto dovrà obbligatoriamente allegare la documentazione prevista secondo le istruzioni fornite, reperibili sul portale dell'agenzia (<http://www.avepa.it/manuali-e-procedure-du-2017>). La dichiarazione sarà successivamente completata nel rispetto delle disposizioni che verranno fornite.

# Allegato B



CUAA \_\_\_\_\_

DOMANDA \_\_\_\_\_

**QUADRO GD - INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'AUTO "DE MINIMIS" PER IL GRANO DURO AI SENSI DEL DM 11000 DEL 02/11/2016**

Superficie richiesta a premio (totale contratti, max 50 ha)

GD1 \_\_\_\_\_ ettari \_\_\_\_\_ are \_\_\_\_\_ 1

Allega obbligatoriamente:

dichiarazione sostitutiva relativa agli aiuti "de minimis" percepiti negli ultimi 3 anni (art. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000), che si impegna a trasmettere prima del pagamento dell'aiuto richiesto  Fatture di semente certificata  copia dei contratti/

Fattura n.	Kg. di semente		CUAA intestatario della fattura (da compilare solo se l'intestatario della fattura è diverso dall'intestatario della domanda)	Motivazione	Fattura n.	Kg. di semente		CUAA intestatario della fattura (da compilare solo se l'intestatario della fattura è diverso dall'intestatario della domanda)	Motivazione
	Totale	utilizzata dal beneficiario				Totale	utilizzata dal beneficiario		
1									
2									
3									
4									

Riferimenti Contratti di filiera /Impegni - Contratti di coltivazione

Contratto di filiera di riferimento - sottoscritto tra:	allega: **			Estremi del contratto	Superficie contrattualizzata		Varietà sementi certificate da impiegare		
	Contratto di filiera (da allegare se il campo 1 è di tipo a. o b.)	Impegno / Contratto di coltivazione (da allegare se il campo 1 è di tipo c. o d.)	Dichiarazione sostitutiva di atto notorio - allegato A alle IO AGEA n. 44/2016 (da allegare se il campo 1 è di tipo e. o f.)		ettari	are	codice	descrizione	kg
1									
2									
3									
4									
5									
6									

Le superfici richieste ad aiuto e puntualmente indicate costituiscono una dichiarazione equivalente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c) del DM 11000 del 2 novembre 2016

\*\* Contratto di filiera può essere sottoscritto tra:

- a. Imprenditore agricolo e Industria pastaria;
- b. Imprenditore agricolo e Industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'Industria pastaria;
- c. cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e Industria pastaria;
- d. cooperativa, consorzio agrario o Organizzazione di Produttori riconosciuta e Industria molitoria che abbia sottoscritto un contratto con l'Industria pastaria;
- e. Imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'Industria pastaria;
- f. Imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'Industria pastaria.